

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G.

- Prefettura di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2020 il dott. Riccardo Giani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1 - Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio e della documentazione versata in atti risulta che la situazione fattuale oggetto della presente controversia può essere così sintetizzata:

- il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale il 3.6.2015 e, ricorrendone i presupposti di legge, è stato ammesso a fruire delle misure di accoglienza predisposte dalla Prefettura di Firenze, ed inserito temporaneamente in un centro di accoglienza straordinaria ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 142/2015 (CAS) gestito dalla cooperativa il Cenacolo;

- la competente commissione tuttavia non gli ha riconosciuto lo status di rifugiato e neppure la protezione umanitaria; interposto ricorso giurisdizionale, il Tribunale di Firenze, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., del 23.4.2019, ha riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998;

- in data 26.6.2019 il ricorrente ha formalmente chiesto di essere ammesso a fruire delle misure di accoglienza c.d. ordinarie, ovvero quelle predisposte dal sistema SPRAR, posto che l'art. 11, co. 3, d.lgs. n. 142/2015 (ante riforma) prevedeva che *“l'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all'articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all'articolo 14”*; l'istanza stessa è stata sollecitata in data 28.8.2019 dall'operatore responsabile della struttura di

Publicato il 12/05/2020

N. 00564/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 01229/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2019, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

*per l'annullamento*

- del provvedimento prot. nn. 0122521 del 2 settembre 2019 adottato dalla Prefettura di Firenze, e comunicato in pari data, avente ad oggetto la cessazione delle misure di accoglienza temporanea predisposte in favore dell'istante, destinatario di protezione umanitaria;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

accoglienza stante la precarietà delle condizioni sanitarie del ricorrente;

- con missiva pec datata 2.9.2019 la Prefettura di Firenze ha comunicato ai responsabili della struttura di accoglienza e al ricorrente la cessazione delle misure di accoglienza in suo favore ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015, senza avere provveduto all'inserimento del ricorrente nel sistema di accoglienza SIPROIMI (ex SPRAR).

2 – Avverso il rigetto della sua istanza il ricorrente ha proposto il presente ricorso, formulando nei confronti dell'atto gravato le seguenti censure:

- mancata comunicazione di avvio del procedimento e di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990;

- con il decreto-legge n. 113 del 2018, convertito in legge n. 132 del 2018, il legislatore ha abrogato il secondo periodo dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 98, ovvero la previsione normativa relativa alla possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (in presenza di specifici presupposti) e l'art. 14, comma 1, secondo periodo, che prevedeva la possibilità di accesso dei titolari della protezione umanitaria al sistema di accoglienza SPRAR (ora denominato SIPROIMI); ma l'applicazione al caso di specie della citata normativa è illegittima perché pretende di applicare in maniera retroattiva la nuova disciplina normativa, con l'effetto di assoggettare il ricorrente ad un trattamento deteriore (rispetto a situazioni identiche ma definite anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina) unicamente in ragione del ritardato accertamento della sua condizione giuridica e/o del ritardato trasferimento in una struttura SPRAR.

3 – Con provvedimento n. 69 del 2019 della competente Commissione istituita presso questo Tribunale amministrativo il ricorrente veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

4 – Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Firenze si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.

5 – Con ordinanza n. 637 del 2019 la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione avanzata dal ricorrente.

6 - Ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la causa, fissata per la pubblica udienza del 5 maggio 2020, è passata in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, come disposto dal comma 5 *cit.*

7 – Il ricorso deve essere accolto, risultando fondata la seconda censura, in punto di non retroattività della disciplina di cui al decreto-legge n. 113 del 2018. Risulta in tali termini significativa la pronuncia della Corte di Cassazione, I sez., 19 febbraio 2019, n. 4890, che ha affermato che *“il principio di irretroattività delle leggi, sancito dall'art. 11 delle preleggi, trova applicazione non solo con riguardo ai diritti quesiti, ma anche nelle situazioni giuridiche soggettive sottoposte ad un procedimento di accertamento, qualora la nuova disciplina modifichi il fatto generatore del diritto o le sue conseguenze attuali e future, così da non creare disparità ingiustificate ed irragionevoli di trattamento dovute esclusivamente ad un fattore del tutto estrinseco ed accidentale quale la durata del procedimento di accertamento”*, con l'effetto che la domanda cristallizza il paradigma legale sulla cui base la domanda stessa deve essere esaminata, così che le disposizioni del decreto-legge n. 113 del 2019 non si applicano alle domande presentate prima della sua entrata in vigore. Nel caso di specie la domanda di protezione internazionale è stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018 e di conseguenza non poteva applicarsi a parte ricorrente la innovativa disciplina posta dal citato atto normativo.

8 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con compensazione della spese di giudizio, stante la novità della questione. Il ricorrente è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio e il patrocinatore avv. Daniela Consoli ha depositato domanda di liquidazione per l'importo di € 4.990,00. L'avv. Daniela Consoli risulta

iscritta presso l'Ordine forense di Firenze nelle liste dei difensori che possono svolgere gratuito patrocinio nel processo amministrativo e, pertanto, può essere disposta la liquidazione del compenso per il suo onorario. Visti gli artt. 82 e 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; vista la richiesta di liquidazione depositata dall'avv. Consoli e ritenuto di operare ex art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014 n. 55 una riduzione del 50% in ragione della non particolare difficoltà della fattispecie, lo stesso viene quantificato nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Liquida a favore dell'avv. Daniela Consoli, per il patrocinio a spese dello Stato, la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dall'articolo 84, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Riccardo Giani**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosaria Trizzino**

## IL SEGRETARIO